



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



REGIONE CAMPANIA

IIS Istituto d'Istruzione Superiore Carafa-Giustiniani Cerreto Sannita

POLO TECNICO ECONOMICO

Amministrazione Finanza
e
Marketing

POLO TECNICO TECNOLOGICO

Costruzione Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Elettronica Elettrotecnica
Sistema Moda

POLO LICEALE ARTISTICO

Liceo Artistico
Liceo Musicale

Regolamento d'Istituto

INDICE

PREMESSA

PARTE I

Titolo I - RELAZIONI	Pag. 3
Titolo II – COMPORTAMENTO	Pag. 3
Titolo III – FREQUENZA	Pag. 5
Titolo IV - DIDATTICA E VALUTAZIONE	Pag. 6

PARTE II

Titolo I –PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	Pag. 7
Titolo II - PROCEDURE	Pag.10
Titolo III - ORGANO DI GARANZIA	Pag.11

PARTE III

Titolo I – FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI	Pag.11
Titolo II – ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI	Pag.13
Titolo III – CONSIGLIO DI ISTITUTO	Pag.14
Titolo IV – GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO	Pag.15
Titolo V – COLLEGIO DEI DOCENTI	Pag.15
Titolo VI – COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI	Pag.16
Titolo VII – CONSIGLIO DI CLASSE	Pag.16
Titolo VIII – COMITATO STUDENTESCO	Pag.17
Titolo IX – COMITATO DEI GENITORI	Pag.17
Titolo X – ASSEMBLEE DEI GENITORI	Pag.18
Titolo XI – ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI	Pag.18
DISPOSIZIONI FINALI	Pag.19

PREMESSA

Il presente regolamento recepisce i contenuti dello “*Statuto delle Studentesse e degli Studenti*”, emanato con D.P.R. 249/98 ed è conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 275/99) nonché del D.P.R.567/96.

Esso si ispira ai principi di uguaglianza, imparzialità, equità, solidarietà, accoglienza ed integrazione e contribuisce alla piena attuazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa.

PARTE I

Titolo I – RELAZIONI

Art. 1 - La scuola, come comunità di ricerca e di esperienza sociale, opera per assicurare la realizzazione del diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione della Repubblica, nello sviluppo delle potenzialità di ciascuno, contribuendo alla piena formazione del cittadino.

Art. 2 - La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.

Art. 3 - Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati e quindi, in ogni modo vietati, atti di intimidazione alla libera e democratica espressione o alla partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, nonché manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza.

Art. 4 - Le relazioni tra le componenti della Scuola sono regolate dal Patto Educativo di Corresponsabilità.

Titolo II – COMPORTAMENTO

Art. 1 - La comunità scolastica, nel rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, indipendentemente dalla loro età e condizione, promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto alla riservatezza.

Art. 2 - La cura della persona e l’abbigliamento devono sempre essere consoni all’ambiente formativo.

Art. 3 - Tutti sono tenuti a vigilare sulle proprie cose per evitare che, pur in un ambiente fidato, ci si debba lamentare della scomparsa, peraltro difficilmente dimostrabile, di denaro, orologi, cellulari, libri o altro.

Art. 4 – Nei locali dell'Istituto e nelle aree esterne dei plessi e durante le attività fuori dalla classe (visite guidate, viaggi d'istruzione, nelle camere di alberghi e simili) è vietato fumare ai sensi della legge 428/90 e successive modifiche e integrazioni; non è consentito neanche l'uso di sigarette elettroniche. I contravventori saranno soggetti a sanzione da parte del responsabile per il rispetto della legge suddetta.

Art. 5 - Nei locali dell'Istituto durante le attività didattiche è consentito l'uso dei telefoni cellulari, ipad, smartphone, tablet e simili apparecchiature esclusivamente a scopi didattici, previa autorizzazione del docente.

Art. 6 - L'accesso ai laboratori è consentito soltanto in presenza di un docente.

Art. 7 - Agli studenti è vietato l'accesso alla sala docenti.

Art. 8 - Dalle aule, dai laboratori e dalla palestra si può uscire esclusivamente con l'autorizzazione del docente e mai più di uno per volta.

Art. 9 - Ciascuno studente deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti nel luogo di studio, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dall'Istituto ai fini della protezione collettiva e individuale.

Art. 10 - I macchinari, le apparecchiature e le attrezzature scolastiche devono essere usati correttamente.

Art. 11 - Ciascuno studente deve segnalare immediatamente al docente o al tecnico le deficienze degli strumenti tecnologici, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza. - Coloro che rilevino anomalie o danni nelle strutture (aule, palestra, laboratori) sono tenuti a comunicarlo tempestivamente ai responsabili dell'Istituto

Art. 12 - Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo ulteriori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento del danno sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura o l'apparecchiatura.

Art. 13 – E' vietato rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo.

Art. 14 - Le uscite di sicurezza possono essere utilizzate per entrare o uscire dall'Istituto esclusivamente in caso di emergenza.

Art. 15 –La disposizione dei banchi e la distribuzione dei posti devono essere rispettose delle indicazioni dettate dal Coordinatore di Classe e aderenti alle norme generali sulla sicurezza.

Titolo III – FREQUENZA

Art. 1 - Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Art. 2 - L'orario di inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,10. Il docente della prima ora, presente in classe 5 minuti prima, accoglie gli alunni. Se l'alunno è in ritardo fino a 5 minuti, il docente lo accoglie senza alcuna annotazione. Se invece il ritardo è di oltre 5 minuti, l'alunno accede in classe solo previa autorizzazione da parte dell'Ufficio del Dirigente e il docente annota il ritardo sul Registro elettronico, indicando l'ora. Dopo il quinto ritardo così annotato, scatta l'assenza corrispondente ad un giorno di lezione. Il Coordinatore di Classe prende nota di ciò ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Art. 3 - Delle assenze sono informate le famiglie in tempo reale attraverso il registro elettronico. Il docente della prima ora, dopo aver fatto l'appello, deve provvedere a richiedere la giustificazione dell' assenza precedente sull'apposito libretto, che il genitore ritira sollecitamente all'inizio dell'anno scolastico, dopo aver deposto la propria firma in segreteria didattica. L'assenza può essere giustificata dal genitore anche direttamente sul registro elettronico. In caso di assenza per malattia pari o superiore ai 5 giorni, la riammissione in classe è subordinata alla consegna di idonea certificazione sanitaria.

Art. 4 – Le assenze collettive sono da considerarsi non giustificate e, in quanto tali, sono valutate ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Dopo l'astensione collettiva, l'alunno minorenni deve fare annotare dal genitore, nell'apposito spazio sul libretto delle giustifiche dedicato alla corrispondenza con la famiglia, di essere a conoscenza dell'assenza del figlio e della sua motivazione. In mancanza, gli alunni saranno riammessi in classe, ma verranno convocati i genitori. Tale norma vale anche per lo studente maggiorenne.

Art. 5 - L'orario di uscita è fissato alle ore 12,45 per 5 ore di lezione, alle ore 13,40 per 6 ore di lezione. Solo eccezionalmente può essere autorizzata l'uscita anticipata da parte dell'Ufficio di Dirigenza, su richiesta del genitore presente di persona. Il docente in servizio in classe annota l'uscita anticipata sul Registro, indicando l'ora.

Art. 6 - Gli alunni, che utilizzano autobus o altri mezzi di trasporto per raggiungere l'Istituto, possono richiedere permessi speciali, per l'entrata o l'uscita in orari diversi, per ritardi in ingresso non

superiori a 15 minuti ciascuno e, in uscita, solo per la 5 o 6 ora, presentando richiesta, sottoscritta dal genitore, tramite lo specifico modulo da ritirare presso l'Ufficio della segreteria didattica, allegando fotocopia del documento di identità del genitore e autodichiarazione con l'indicazione dell'orario praticato dalla ditta di trasporti. Tale permesso speciale è valutato dall'Ufficio di Dirigenza, autorizzato e annotato sul Registro di Classe.

Art. 7 - L'Ufficio di Dirigenza può autorizzare per iscritto e in casi eccezionali l'intera classe all'entrata posticipata o all'uscita anticipata mediante comunicazione alle famiglie, possibilmente, con almeno un giorno di anticipo. In caso di improvviso impedimento di uno o più docenti, possono essere disposte nel corso della giornata stessa variazioni di orario, qualora non sia possibile predisporre le misure necessarie per coprire le classi i cui docenti siano assenti. La classe può essere dimessa anticipatamente non prima della fine della quarta ora ovvero può essere autorizzata a posticipare l'entrata non oltre la seconda ora.

Art. 8 – I coordinatori di classe segnalano alle famiglie i casi di assenze numerose o di dubbia giustificazione e hanno facoltà di richiedere agli interessati o alle loro famiglie ulteriori chiarimenti.

Titolo IV - DIDATTICA E VALUTAZIONE

Art. 1 – L'Istituto assicura agli studenti una formazione culturale professionale qualificata e attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta al confronto ed alla pluralità delle idee.

Art. 2 - Lo studente deve studiare con regolarità rispettando le consegne e le scadenze nell'espletamento dei lavori assegnati in classe e a casa.

Art. 3 - Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione per individuare i propri punti di forza e di debolezza. A tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare la valutazione delle prove orali immediatamente e a riconsegnare gli elaborati delle verifiche scritte non oltre i 10 giorni successivi alla verifica.

Art. 4 – Tutta la documentazione riguardante l'andamento didattico-disciplinare di ciascun alunno, ivi comprese le assenze, i ritardi e le uscite anticipate, la convocazione a eventuali recuperi obbligatori e la registrazione delle attività quotidiane delle classi è rinvenibile sul Registro elettronico, al quale si accede con password. E' responsabilità dei genitori/tutori dei minori la custodia di detta password.

PARTE II

Titolo I – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 1 – I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa per cui devono mirare a sviluppare il senso di responsabilità dell'allievo. Essi sono inseriti nel fascicolo personale dello studente.

Art. 2 – In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 3 – Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 4 – Le sanzioni hanno natura temporanea e devono essere sempre proporzionate all' infrazione disciplinare commessa e ispirate al principio di gradualità e riparazione del danno. Esse tengono conto della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso sono derivate; per la valutazione della gravità del comportamento si tiene conto dei seguenti elementi:

- intenzionalità del comportamento;
- grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- concorso attivo di più studenti tra loro;
- sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente;
- reiterazione del comportamento sanzionabile.

Art. 5 – Ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, emanato con D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, modificato e integrato con D.P.R. 7 novembre 2007, n. 235, i comportamenti appresso specificati costituiscono inadempienza ai doveri degli studenti disciplinati dall'Art. 3 del citato Statuto e determinano l'applicazione delle sanzioni disciplinari riportate.

COMPORTAMENTI	SANZIONI
Inosservanza delle disposizioni del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto, ripetute mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, disturbo continuato durante le lezioni, scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, il Dirigente Scolastico e tutto il personale della scuola, uso improprio	Ammonizione scritta del docente sul Registro di Classe e sul Libretto Scolastico Personale. I danni a sussidi, attrezzature, strutture dovranno essere risarciti.

<p>delle strutture, delle attrezzature e dei sussidi didattici o di beni di proprietà di terzi.</p>	
<p>Ripetute inosservanze delle disposizioni del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto, ripetute entrate ed uscite fuori orario senza che questa esigenza sia comprovata da seri e gravi motivi, assenze ingiustificate, falsificazione o alterazione delle giustificazioni o dei permessi del Libretto Scolastico Personale, disturbo continuato durante le lezioni con comportamenti irrispettosi, turpiloquio, gravi offese ai compagni, agli insegnanti, al Dirigente Scolastico e a tutto il personale della scuola, danneggiamento volontario delle strutture, delle attrezzature e dei sussidi didattici o di beni di proprietà di terzi.</p>	<p>Tali comportamenti saranno sanzionati dal Consiglio di Classe con sospensione dalle lezioni (con o senza obbligo di frequenza a seconda della gravità dei fatti contestati) da uno a cinque giorni con provvedimento motivato adottato entro sette giorni dai fatti contestati.</p> <p>I danni a sussidi, attrezzature, strutture dovranno essere risarciti.</p>
<p>Reiterazione dei comportamenti già sanzionati di cui al punto precedente.</p>	<p>Tali comportamenti saranno sanzionati dal Consiglio di Classe con sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni con provvedimento motivato adottato entro sette giorni dai fatti contestati.</p> <p>I danni a sussidi, attrezzature, strutture dovranno essere risarciti.</p>
<p>Atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana, atti tali da determinare situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.</p>	<p>Tali comportamenti saranno sanzionati dal Consiglio di Istituto con sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni con provvedimento motivato adottato entro quattordici giorni dai fatti contestati.</p> <p>I danni a sussidi, attrezzature, strutture dovranno essere risarciti.</p>
<p>Situazioni di recidiva nel caso di reati che violino</p>	<p>Tali comportamenti saranno sanzionati dal</p>

<p>la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.</p>	<p>Consiglio di Istituto con sospensione dalle lezioni fino al termine delle lezioni con provvedimento motivato adottato entro quattordici giorni dai fatti contestati.</p> <p>I danni a sussidi, attrezzature, strutture dovranno essere risarciti.</p>
<p>Atti più gravi rispetto a quelli indicati al punto precedente.</p>	<p>Tali comportamenti saranno sanzionati dal Consiglio di Istituto con l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o con la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi con provvedimento motivato adottato entro quattordici giorni dai fatti contestati.</p>

Art. 6 - Qualora un fatto costituente violazione disciplinare sia anche un reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'Art. 361 c. p.

Art. 7 - Nel caso in cui vengano comminate sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dalle lezioni per un periodo compreso fra i sei e i quindici giorni, prima del rientro nella comunità scolastica, il docente coordinatore convoca lo studente sanzionato e la sua famiglia al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Art. 8 - Nel caso in cui vengano comminate sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai quindici giorni, prima del rientro nella comunità scolastica, il Consiglio di Classe, in collaborazione con la famiglia dello studente e, se necessario, i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuoverà un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art.9 - In base al comma 5 dell'Art.4 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti", emanato con DPR 249/98, per tutte le sanzioni è offerta allo studente, ove possibile, l'opportunità di convertire la sanzione stessa in attività a favore della comunità scolastica, previa comunicazione alle famiglie, con prolungamento del tempo di presenza a scuola per attività in favore della comunità scolastica di recupero del rispetto e della correttezza di comportamento. I relativi provvedimenti saranno presi all'interno del Consiglio di classe, il quale, avendo presente l'alunno e/o la sua situazione particolare,

può più facilmente individuare gli interventi idonei al suo recupero. Le attività possono, in particolare, consistere in: azioni di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola. L'attività alternativa non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare, ma evidenzia che l'allievo ha assunto consapevolezza della manchevolezza del suo operato.

TITOLO II - PROCEDURE

Art. 1 - Ogni procedimento disciplinare, ad eccezione di quelli riguardanti le infrazioni sanzionate con il richiamo orale o la richiesta di incontro con la famiglia, inizia con la contestazione di addebiti in modo da garantire allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni. Nel caso di infrazione, che preveda la sospensione dalle lezioni, spetta al dirigente scolastico avviare, con la contestazione scritta di addebiti, la fase istruttoria per acquisire tutti gli elementi utili alla conoscenza del caso e alla successiva deliberazione. Lo studente può presentare, entro cinque giorni dalla notifica della contestazione scritta, una propria memoria scritta e indicare prove e testimonianze a suo favore.

Art. 2 - L'esame del caso da parte del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto avviene in due fasi distinte:

- nella prima fase si esamina la memoria scritta eventualmente presentata, si ascoltano lo studente, nei confronti del quale viene promosso il procedimento disciplinare, i suoi genitori e le testimonianze a lui favorevoli, nonché tutti coloro che possono fornire testimonianze utili sui fatti contestati;
- nella seconda fase l'organo collegiale preposto delibera sui provvedimenti disciplinari da adottare con atto motivato e tiene conto delle circostanze in cui i fatti sono stati commessi e della storia personale dello studente.

Art. 3 - Il provvedimento disciplinare e la relativa motivazione devono essere comunicati per iscritto ai genitori dello studente oppure direttamente allo studente se maggiorenne. Copia del provvedimento viene conservata nel fascicolo personale dello studente.

Art. 4 - Contro ogni sanzione disciplinare chiunque abbia interesse può presentare ricorso all'Organo di garanzia dell'Istituto, di cui al successivo Titolo III, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

Art. 5 - Contro le decisioni adottate dall'organo di garanzia dell'istituto, ovvero nei casi di contestazione del presente regolamento, lo studente o chi per esso può rivolgersi all'Organo di garanzia regionale.

Titolo III - ORGANO DI GARANZIA

Art. 1 – Ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. 235/07, è istituito, con durata annuale un Organo di Garanzia, interno alla scuola, del quale fanno parte: il Dirigente Scolastico, un membro della componente docente, uno della componente genitori e uno della componente studentesca tra gli eletti in seno al Consiglio d'Istituto. La designazione comprende anche l'indicazione di un rappresentante supplente per soggetto (Dirigente incluso), che interviene in caso di assenza o incompatibilità del titolare.

Art. 2 – L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e da questi convocato con atto scritto. L'Organo di Garanzia delibera a maggioranza assoluta e non è consentita l'astensione. In caso di parità di voti è determinante il voto del Dirigente Scolastico. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale stilato da un segretario, nominato dal Dirigente Scolastico ad inizio seduta.

Art. 3 – L'Organo di Garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento. Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia è ammesso reclamo all' Organo di Garanzia Regionale entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia dell'I.I.S. Carafa-Giustiniani o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

Art. 4 – L'Organo di Garanzia dell'Istituto, dopo aver verificato la documentazione, può deliberare la cancellazione della sanzione. Il termine di deliberazione è fissato in 10 giorni: qualora entro tale termine non intervengano deliberazioni, la sanzione si ritiene confermata.

PARTE III

TITOLO I - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 – L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente o dall'Organo Collegiale stesso o dalla maggioranza dei componenti, salvo che disposizioni specifiche dispongano diversamente.

Art. 2 – L'atto di convocazione è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la seduta dell'Organo ed è effettuato in forma scritta; in casi del tutto eccezionali un Organo Collegiale può essere convocato d'urgenza. L'atto di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 3 – La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti non appena sia stato raggiunto il numero legale, cioè la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 4 – E' compito del Presidente dell'Organo porre in discussione tutti gli argomenti all' o.d.g., nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. L'ordine di trattazione degli argomenti può, tuttavia, essere modificato, su proposta del Presidente o di uno dei componenti presenti, previa approvazione dell'Organo Collegiale; la modifica dell'o.d.g. deve risultare dal verbale stesso. In caso di aggiornamento della seduta, alla ripresa dei lavori dovrà essere mantenuto lo stesso ordine di successione previsto dall' ordine del giorno.

Art. 5 – Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Inoltre i votanti possono brevemente esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro o i motivi per i quali si asterranno dal voto mediante una dichiarazione di voto, che deve essere riportata nel verbale della seduta.

Art. 6 – La votazione palese può effettuarsi: a) "peralzata di mano", oppure "per appello nominale" (vi si ricorre, per iniziativa del Presidente o su richiesta di un membro, quando si ritenga opportuno far risultare a verbale la volontà espressa dai singoli membri sulla materia oggetto della deliberazione) oppure b)"per scheda segreta" (quando la votazione riguarda determinate o determinabili persone).

Art. 7 – Le deliberazioni sono adottate con almeno la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Il numero degli astenuti è determinante solo al fine della validità della delibera. La proclamazione del risultato della votazione è fatta dal Presidente.

Art. 8 – Il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, possono decidere, con formale delibera, di nominare speciali commissioni istruttorie di lavoro e/o di studio.

Art. 9 – I verbali delle sedute degli Organi Collegiali, numerati progressivamente entro ciascun anno scolastico, sono redatti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente

Scolastico per la vidimazione. E' consentita la redazione mediante mezzi informatici; in tal caso i fogli che costituiscono il verbale possono essere incollati sul registro oppure numerati, timbrati e firmati dal Dirigente Scolastico e conservati in apposito raccoglitore.

Art. 10 – Nella prima parte del verbale della seduta si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione; identità di chi assume la presidenza e di chi svolge la funzione di segretario; l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti; i nomi, con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, specificando per questi ultimi se l'assenza è giustificata o meno. Per ogni punto all'o.d.g. deve risultare dal verbale il contenuto sintetico degli interventi, se l'argomento sia stato approvato o meno e la modalità di votazione adottata.

TITOLO II – ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 – Le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno ed entro il più breve tempo possibile dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.

Art. 2 – Si ha decadenza quando il membro dell'Organo Collegiale perde i requisiti fissati dalle norme vigenti per la partecipazione di diritto o per l'eleggibilità, oppure - con esclusivo riferimento al Consiglio d'Istituto - quando, pur essendo ancora in possesso del requisito dell'eleggibilità, non abbia partecipato ai lavori dell'Organo Collegiale, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive.

Art. 3 – Nel caso degli Organi Collegiali elettivi, le dimissioni possono essere presentate dal membro appena eletto che non intenda accettare l'incarico, oppure dal membro che, nel corso del mandato, non intenda più far parte dell'Organo Collegiale. Le dimissioni sono rassegnate per iscritto; è ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono rassegnate dinanzi all'Organo Collegiale. L'Organo Collegiale, in prima istanza, può accettare oppure respingere le dimissioni; le dimissioni vengono comunque accettate se la volontà dell'interessato risulta irrevocabile. L'accettazione o il rifiuto delle dimissioni viene formalmente deliberato dall'Organo Collegiale.

Art. 4 – Per la sostituzione del membro elettivo di un Organo Collegiale che risulti decaduto o le cui dimissioni siano state accolte, si procede alla nomina di colui che risulti primo fra i non eletti nelle rispettive liste, fino ad esaurimento delle medesime. Si procede ad elezioni suppletive solo nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti in materia.

TITOLO III – CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 1 – La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla proclamazione dei membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella seduta d'insediamento, il Consiglio di Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, procede anche all'elezione del proprio Presidente scelto tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

Art. 2 – E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Presidente assume immediatamente le sue funzioni, subentrando al Dirigente Scolastico nel presiedere la seduta.

Art. 3 – Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso in tutti i casi previsti dalla vigente normativa. Il Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio anche su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 4 – L'attività finanziaria delle Istituzioni Scolastiche si esplica attraverso il documento contabile denominato "Programma annuale". Detto documento, predisposto dal Dirigente Scolastico, è proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto di norma entro il 31 ottobre di ogni anno, accompagnato da apposita relazione e corredato dal parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori. La relativa delibera di approvazione è adottata dal Consiglio d'Istituto entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, salvo che non siano disposte proroghe dei termini di scadenza dall'Amministrazione scolastica.

Art. 5 – Il conto consuntivo, contenente le risultanze finanziarie e contabili dell'esercizio precedente, è predisposto dal D.S.G.A. di norma entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. E' sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all'esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d'istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.

Art. 6 – Il Consiglio d'Istituto esercita ogni altra competenza finanziaria ai sensi del D.I. n. 44/2001 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 – La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione, di norma entro 10 giorni dalla seduta del consiglio stesso, della copia integrale all'Albo dell'Istituto, sottoscritta dal

segretario del Consiglio, del testo del verbale o quantomeno delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

TITOLO IV - GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 1 – Il Consiglio di Istituto, nella seduta di primo insediamento e subito dopo l'elezione del Presidente, elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva, composta da un docente, un rappresentante del personale ATA, un genitore e uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta medesima.

Art. 2 – La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico. Il Consiglio di Istituto può, con apposita deliberazione, conferire alla Giunta Esecutiva una speciale delega per le decisioni di carattere urgente. La Giunta Esecutiva, ove le sia conferita tale delega, ha l'obbligo di portare le decisioni adottate alla ratifica del Consiglio di Istituto, con iscrizione delle medesime all'o.d.g. della prima seduta utile.

Art. 3 – La Giunta esecutiva predispose il programma delle attività finanziarie accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso; cura inoltre l'esecuzione delle relative delibere.

TITOLO V - COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1 – Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio presso l'istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Vi partecipano anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza. Funge da segretario uno dei collaboratori del Dirigente, da lui designato.

Art. 2 – Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta esplicita. Nella fase iniziale dell'anno scolastico il Collegio procede, secondo modalità discrezionalmente deliberate dallo stesso, alla elezione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Art. 3 – Le competenze del Collegio dei docenti sono stabilite dalla disciplina vigente. Il Collegio dei Docenti si riunisce, in seduta ordinaria, per deliberare sulle materie di propria competenza e per

esprimere proposte e orientamenti sull'attività didattico-educativa dell'Istituto alla Dirigenza e al Consiglio d'Istituto. Le discussioni e i dibattiti inerenti i progetti, le ipotesi e le proposte da approvare possono anche essere attuati in altre sedi, quali le riunioni per Aree Disciplinari, le Commissioni e i Consigli di Classe, emanazioni dirette dello stesso Collegio.

TITOLO VI - COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Art. 1– Il Comitato di valutazione dei docenti è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto, da un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori e da un componente esterno individuato dall'USR competente per territorio.

Art. 2 – Il Comitato di valutazione dei docenti svolge i compiti seguenti:

- individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15;
- espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso;
- valutazione del servizio, di cui all'art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto;
- riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 del D.lgs. 297/94.

TITOLO VII - CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 1 – Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure, in sua assenza, da un docente del Consiglio stesso a ciò espressamente delegato.

Art. 2 – Il Consiglio di Classe è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti oppure, nei casi espressamente previsti dalla legge, con la sola presenza dei docenti. E' comunque prevista almeno una riunione a trimestre o a quadrimestre aperta a tutte le componenti.

Art. 3 – Il Consiglio di classe ha il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Inoltre esso ha competenza in merito ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

TITOLO VIII - COMITATO STUDENTESCO

Art. 1 - I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono costituire il Comitato Studentesco, di cui fanno parte anche in modo permanente i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto e gli studenti dell'Istituto membri della Consulta Provinciale.

Art. 2 - Il Comitato Studentesco adotta un regolamento interno per la gestione dei propri lavori, che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

Art. 3 - Il Comitato Studentesco, nella prima seduta di ogni anno scolastico, elegge, tra i rappresentanti dei Consigli di Classe, un presidente, con il compito di garantire il corretto svolgimento dell'assemblea, e un vicepresidente, con votazione a maggioranza relativa. Tali cariche hanno durata annuale. Il vicepresidente assume le funzioni del presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo a esercitarle. Le funzioni del presidente sono stabilite dal regolamento del Comitato come pure le sue prerogative. Il presidente e il vicepresidente si fanno portavoce delle esigenze del Comitato presso il Dirigente Scolastico e gli Organi Collegiali.

Art. 4 - Il Comitato Studentesco, con votazione a maggioranza, richiede la convocazione delle Assemblee Studentesche d'Istituto. Il Dirigente Scolastico può convocare il Comitato di sua iniziativa per motivi d'urgenza. Le richieste di convocazione del Comitato devono essere formulate per iscritto con l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora di inizio e di termine della riunione.

Art. 5- Delle riunioni del Comitato Studentesco deve essere redatto apposito verbale a cura di un componente del Comitato, scelto dal Presidente a turnazione, da conservare agli atti dell'Istituto.

TITOLO IX - COMITATO DEI GENITORI

Art. 1 - I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono costituire un Comitato dei Genitori dell'Istituto, di cui fanno parte tutti i genitori eletti rappresentanti nei Consigli di Classe ed al quale sono invitati in modo permanente i rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Il Comitato dei Genitori adotta un regolamento interno per la gestione dei propri lavori, che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

Art. 3 - Il Comitato dei Genitori provvede alla richiesta di convocazione dell'Assemblea d'Istituto dei genitori, coordina l'azione dei genitori nei vari Organi Collegiali e, soprattutto, promuove iniziative allo scopo di agevolare ed estendere i rapporti fra le varie componenti. I genitori membri del Consiglio di Istituto sono portavoce delle esigenze del Comitato presso gli altri Organi Collegiali.

TITOLO X - ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 1 - Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

Art. 2 - L'assemblea di istituto deve darsi, per il proprio funzionamento, un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

Art. 3 - Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico, al quale va presentata richiesta scritta almeno dieci giorni prima. L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni.

Art. 4 - L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea o della maggioranza del Comitato dei Genitori, oppure qualora la richieda il numero di genitori previsto dal comma 4 dell'Art. 15 del D. L.vo 297/1994.

Art. 5 - Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva, ne autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno obbligatoriamente comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

Art. 6 - All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare, a richiesta dei genitori promotori, il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.

TITOLO XI - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art. 1 - Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Art. 2 - Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto; in relazione al numero degli alunni e alla limitata disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea per classi parallele, per classi di indirizzo o altra modalità concordata con il Dirigente Scolastico.

Art. 3 - E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, della durata massima di due ore, fatto salvo il principio della rotazione sia sui sei giorni della settimana sia sulle discipline che cedono le ore da utilizzare per le assemblee. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Art. 4 - All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino, previo accordo con gli studenti interessati.

Art. 5 - La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere presentati per iscritto al Dirigente Scolastico almeno sette giorni prima per quanto riguarda l'assemblea di istituto ed almeno cinque giorni prima per quanto concerne quelle di classe.

Art. 6 - assemblee di istituto hanno l'obbligo di darsi per il loro funzionamento un regolamento, che deve essere inviato in visione al Consiglio di Istituto.

Art. 7 - L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti o della maggioranza assoluta degli alunni della classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o del 10% degli studenti appartenenti ad almeno cinque classi diverse, previa autorizzazione del Dirigente.

Art. 8 - Il presidente ha il dovere di coordinare gli interventi, di richiamare all'ordine coloro che impediscono il regolare svolgimento dell'assemblea, garantendo a tutti la possibilità di intervenire nel dibattito.

Art. 9 - Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 10 - Delle assemblee di classe è redatto a cura del segretario, nominato all'inizio della seduta, una sintesi scritta da conservare agli atti dell'istituto.

DISPOSIZIONI FINALI

Ogni componente della comunità scolastica, nel rispetto del proprio ruolo, si impegna ad osservare e a far osservare, riconoscendone il carattere vincolante.

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico, delle singole componenti scolastiche e degli organi collegiali.

Il presente Regolamento, approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 04/12/2020, entra in vigore dal 5° giorno dalla pubblicazione sull'Albo on-line dell'Istituto.